



SENT. 225/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Daniela ACANFORA Presidente

Ida CONTINO Consigliere

Roberto RIZZI Consigliere

Maria Cristina RAZZANO Consigliere

Ilaria Annamaria CHESTA Consigliera rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 59524 promosso da:

OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS (C.F. OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avv. Sabrina Mautone (C.F. MTNSRN71A41G812U) (pec:sabrina.mautone@avvocatiavellinopec.it)

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso, *ope legis*, dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, via dei Portoghesi n. 12 (pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

per la riforma

della sentenza n. 16/2021, depositata in data 15 gennaio 2021, della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Campania.

Udito, nella pubblica udienza del giorno 11 luglio 2024, con

l'assistenza della dott.ssa Eliana Giorgiantoni, l'avv. Giulio Guarnacci,
per delega dell'avv. Sabrina Mautone, per l'appellante.

Esaminati l'atto di appello, gli altri atti e documenti del fascicolo di
causa.

Ritenuto in

FATTO

1.Con la gravata sentenza la Sezione Giurisdizionale per la regione Campania della Corte dei conti ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso depositato in data 24 febbraio 2020 con il quale il signor OMISSIS, arruolato nella Polizia di Stato dal 1990 e tutt'oggi in servizio con la qualifica di vice sovrintendente tecnico, impugnava il decreto del Ministero dell'Interno n. 1681/R del 30 aprile 2009 – reso sulla scorta del parere del Comitato di verifica per cause di servizio n.40767/2007 del 10 marzo 2008 – di rigetto delle domande del 23 gennaio 2006 e del 27 settembre 2006, presentate ai fini del riconoscimento della dipendenza da fatti di servizio per le infermità *“esofagite iperemica”, “gastrite antrale atrofica cronica, istologicamente accertata” e “cardiopatía ischemica ipertensiva in esiti di ima inferiore in soggetto con stenosi trivasale trattata con successiva ptca+stent”*.

Il ricorrente rappresentava che il Comitato di Verifica per le cause di servizio era venuto meno ad un inderogabile obbligo motivazionale, limitandosi a formulare una motivazione generica, mentre invece avrebbe dovuto tenere conto delle specifiche circostanze relative allo stato di servizio dell'interessato.

In via istruttoria, il signor OMISSIS chiedeva nominarsi C.T.U. medico

– legale al fine di valutare se le ridette patologie potessero ritenersi derivanti da fatti di servizio e in rapporto di causalità e/o concausalità con il servizio prestato, con conseguente ascrivibilità alle categorie di legge.

Si costituiva il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con relazione difensiva, in cui eccepiva l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 153 c.g.c., stante la mancanza di provvedimento dell'Amministrazione che statuisse sul diritto dell'OMISSIS a pensione privilegiata, ovvero per carenza d'interesse ad agire essendo il ricorrente tutt'ora in servizio.

2. Con la gravata sentenza il giudice di prime cure ha dichiarato l'inammissibilità del gravame ritenendo insussistente l'interesse alla domanda in via giurisdizionale per il riconoscimento della pensione privilegiata, in considerazione della circostanza dell'essere il ricorrente tuttora in servizio.

Preliminarmente erano invece state respinte le ulteriori eccezioni di inammissibilità del ricorso, sollevate dall'Amministrazione di appartenenza dell'OMISSIS, di difetto di giurisdizione contabile e di ritenuta mancanza di domanda in via amministrativa, ai sensi dell'art.153 c.g.c.

Nella motivazione della sentenza, in merito alla dedotta carenza di interesse, il giudice, richiamando un precedente arresto della Sezione giurisdizionale per la regione Puglia, n. 419/2020, ha affermato che è evidente che nell'ipotesi in cui il soggetto proponga una domanda giudiziale, come nel caso del ricorrente, per ottenere il mero

accertamento della dipendenza da causa di servizio di un'infermità, seppure quale presupposto per il futuro conseguimento del trattamento di pensione privilegiata, tale azione risulta carente di un interesse concreto ed attuale ad agire, posto che mira al riconoscimento di un solo elemento frazionario della fattispecie costitutiva del diritto alla pensione di che trattasi.

3. Con atto notificato in data 4 dicembre 2021 il signor OMISSIS ha interposto appello avverso la pronuncia di prime cure deducendo ***“Violazione per mancata, falsa ed errata applicazione degli artt. artt. 112 e 346 c.p.c. cod. proc. civ., artt. 112, 329, co. 2, 342, 343, 346. Contraddittoria motivazione in relazione all’art.360 nn.3 e 5 c.p.c.”.***

Ha rilevato l'appellante che non costituirebbe ostacolo alla pronuncia di questo giudice la circostanza che l'interessato sia ancora in servizio e non abbia fatto istanza di pensione privilegiata.

A tal fine ha richiamato l'arresto con il quale le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 4325/2014) hanno precisato che, ai fini del riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti, non rileverebbe la circostanza che il ricorrente sia ancora in servizio, non potendosi negare a tale personale il diritto alla tutela giurisdizionale volta all'accertamento del presupposto necessario per poter successivamente fare valere in giudizio il diritto a pensione privilegiata. Anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio, quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato, incardinerebbe la giurisdizione contabile, atteso il

carattere esclusivo di tale giurisdizione, affidata al criterio di collegamento costituito dalla “*materia*”. La cessazione dal servizio non costituirebbe, quindi, condizione necessaria per l’azionabilità della tutela in sede giudiziaria. Ha, quindi, chiesto la riforma della sentenza di primo grado, chiedendo il riconoscimento del diritto del signor OMISSIS della dipendenza da causa di servizio delle infermità indicate nelle conclusioni dell’atto.

All’odierna udienza pubblica l’avv. Guarnacci, per delega dell’avv. Mautone, per l’appellante, ha insistito per l’accoglimento delle rassegnate conclusioni.

All’esito della discussione il giudizio è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

I. In via pregiudiziale, va dichiarata, in rito, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 93 e 191 c.g.c., la contumacia dell’appellato in quanto non costituitosi nel presente grado di giudizio, nonostante risulti *per tabulas* la regolare instaurazione del contraddittorio. L’appello risulta notificato presso l’Avvocatura dello Stato in data 4 dicembre 2021 e il decreto di fissazione di udienza in data 19 gennaio 2024.

II. Con il primo motivo di gravame il signor OMISSIS ha dedotto **“Violazione per mancata, falsa ed errata applicazione degli artt. 112 e 346 c.p.c. Contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.”**. L’appellante ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice territoriale ha escluso la sussistenza di interesse a ricorrere in capo al ricorrente, in ragione del fatto che il

medesimo si trovava ancora in servizio non potendo – secondo tale impostazione- vantare appunto interesse al conseguimento dell'accertamento medico del presupposto funzionale al riconoscimento della pensione privilegiata. Ha richiamato il precedente giurisprudenziale del giudice di legittimità n. 4325/2014 che ha escluso qualsivoglia rilevanza alla circostanza della permanenza in servizio dell'istante, non potendosi negare il diritto alla tutela giurisdizionale, con il riconoscimento della causa di servizio, per poter successivamente far valere in giudizio il diritto alla pensione privilegiata.

Il motivo si appalesa giuridicamente fondato.

Basti, a tal fine, il richiamo alla sentenza delle Sezioni riunite n. 12/QM/2023, pronunciatasi in ordine all'ammissibilità di una domanda di mero accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, dove il giudice della nomofilachia ha espressamente affrontato anche l'ipotesi della domanda proposta da soggetti ancora in servizio, rispetto ai quali ha affermato la sussistenza dell'interesse al ricorso.

Nel giudizio che aveva dato luogo alla questione di massima, decisa con il richiamato arresto, il ricorso era stato promosso da un soggetto che, all'epoca dell'avvio del giudizio, risultava ancora in servizio con la qualifica di Commissario della Polizia di Stato, avverso il decreto del Ministero dell'Interno con il quale era stata negata la dipendenza da causa di servizio dell'infermità rilevante nel caso concreto. Le Sezioni riunite hanno affermato la possibilità che ci sia *“in concreto e*

all'attualità, l'interesse a contestare lo sfavorevole giudizio di non dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio. E ciò per evitare il consolidamento di un giudizio destinato a riverberarsi sulla (necessariamente) futura richiesta di pensione privilegiata, invocabile a partire dal momento della cessazione dal servizio".

Oltre alle statuizioni in ordine all'ammissibilità della mera domanda di accertamento, in relazione all'interpretazione dell'art. 153 c.g.c., il medesimo giudice della nomofilachia ha approfondito anche il profilo dell'interesse ad agire, la cui sussistenza, talvolta, è stata messa in dubbio, ritenendolo incerto (perché non è scontato che, in futuro, all'esito del giudizio che dovesse riconoscere la dipendenza da causa di servizio, si faccia luogo alla richiesta di pensione e considerato che, comunque, dopo la cessazione dal servizio, quanto accertato dovrebbe essere integralmente rivalutato nell'ambito dell'apprezzamento globale della ricorrenza delle condizioni per la fruizione dell'auspicato trattamento di pensione) ed inattuale (riguardando solo una delle porzioni della fattispecie che è destinata a completarsi dopo la fine del servizio).

Nel far ciò, ha evidenziato che *"lo svilimento dell'interesse alla coltivazione di un giudizio durante il servizio (e non dopo la sua cessazione, come sarebbe fisiologico se l'accertamento della dipendenza da causa di servizio di infermità venisse chiesto nell'ambito della domanda finalizzata ad ottenere la pensione) è fondato su una non appropriata interpretazione dell'art. (Unicità di accertamento) del d.P.R. 461/2001".*

Ha infatti chiarito che al principio delineato da tale ultima disposizione non può essere attribuita una forza asimmetrica (valevole solo per il "riconoscimento" della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione ma non anche per il "disconoscimento" della medesima), essendo l'accertamento, indipendentemente dall'esito cui perviene, svolto con una metodologia omogenea, tesa ad acclarare se una data patologia è causalmente riconducibile, anche quale solo fattore concausale, al servizio svolto. In definitiva, impregiudicata le peculiarità della disciplina dei benefici legati ad una situazione di sofferenza generata dal servizio (aspettativa, equo indennizzo, pensione privilegiata, ecc.), l'esigenza di accedere alla tutela giudiziale sussiste tanto nel caso in cui la richiesta del dipendente pubblico sia stata assentita quanto nel caso in cui sia stata respinta.

Pertanto, sempre secondo le Sezioni riunite, *"vi può essere, in concreto e all'attualità, l'interesse a contestare lo sfavorevole giudizio di non dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio. E ciò per evitare il consolidamento di un giudizio destinato a riverberarsi sulla (necessariamente) futura richiesta di pensione privilegiata, invocabile a partire dal momento della cessazione dal servizio. In ogni caso, l'interesse ad agire con un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attuale verificarsi della lesione d'un diritto o una contestazione, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, costituendo la rimozione di tale incertezza un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile*

se non con l'intervento del giudice. In particolare, nell'azione di mero accertamento, esso presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico, tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale, che si sostanzia in un'illegittima situazione di fatto continuativa e che, perciò, si caratterizza per la sua stessa permanenza".

Le condivise e puntuali considerazioni svolte dal Supremo consesso contabile inducono questo Collegio a ritenere fondate le censure sollevate dall'appellante.

III. A conferma della ritenuta ammissibilità della domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio, da parte di personale ancora in servizio, si richiamano, quali precedenti conformi, le sentenze di questa Sezione di appello nn. 147/2024 e 294/2023.

Nella pronuncia n. 147/2024 si dà rilievo, in particolare, all'orientamento espresso anche dalla Suprema Corte di cassazione (ordinanza n. 4325/2014) la quale chiarisce che non ha alcun rilievo la circostanza che il ricorrente non sia cessato dal servizio, "*non potendosi negare al personale ancora in servizio il diritto alla tutela giurisdizionale volta all'accertamento del presupposto necessario – il riconoscimento della causa di servizio, appunto - per poter successivamente far valere in giudizio il diritto alla pensione privilegiata*". Peraltro, "*L'intestazione in capo alla magistratura contabile del potere giurisdizionale anche in ordine alle controversie aventi a oggetto il "mero" accertamento della dipendenza di una patologia dal servizio non può che involgere anche la relativa*

ammissibilità in termini di interesse ad agire" (sent. n. 294/2023).

Come evidenziato nella citata sentenza n. 147/2024 “*le argomentazioni formulate dal giudice di prime cure non trovano riscontro nella stessa nozione dell'interesse ad agire previsto come condizione della domanda all'art. 100 c.p.c. (disposizione espressamente richiamata dall'art. 7 c.g.c.). L'interesse ad agire, infatti, sussiste tutte le volte in cui chi agisce in giudizio rappresenta che un determinato risultato utile, giuridicamente apprezzabile, non sarebbe conseguibile senza l'intervento del giudice. L'accertamento di tale requisito, dunque, deve compiersi avendo riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunciata*”.

Deve quindi ritenersi che, nella fattispecie, sussista senz'altro l'interesse ad agire del signor OMISSIS in sede giudiziale per l'accertamento della dipendenza dal servizio, sia pure con riserva di avvalersi del relativo esito allorquando saranno maturati i requisiti per il diritto alla pensione.

Alla luce di tutto quanto sin qui evidenziato, l'appello va accolto e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 199, comma 2, c.g.c., gli atti vanno rimessi al primo giudice per la prosecuzione del giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle spese del grado d'appello.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, ai sensi dell'art. 199, comma 2 c.g.c., rimette gli atti al primo giudice in diversa

		SENT. 225/2024	
	composizione, per il giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle		
	spese del grado d'appello.		
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.		
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 luglio		
	2024.		
	L'Estensore	Il Presidente	
	(Ilaria Annamaria Chesta)	(Daniela Acanfora)	
	F.TA DIGITALMENTE	F.TA DIGITALMENTE	
	Depositata in Segreteria il 17 SETTEMBRE 2024		
	Il Dirigente		
	(dott. Massimo Biagi)		
	F.TA DIGITALMENTE		
		D E C R E T O	
	Il Collegio, ravvisati i presupposti per l'applicazione dell'art. 52 del		
	Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della		
	Segreteria venga apposta, a tutela dei diritti delle parti private,		
	l'annotazione di cui al terzo comma del richiamato articolo 52.		
	Il Presidente		
	(Daniela Acanfora)		
	F.TO DIGITALMENTE		
	Depositato in Segreteria il 17 SETTEMBRE 2024		
	Il Dirigente		
	(dott. Massimo Biagi)		
	F.TO DIGITALMENTE		

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 17 SETTEMBRE 2024

Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

F.TO DIGITALMENTE